Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 agosto 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 4938

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1971, n. **527.**
Fusione in unico ente degli orfanotrofi maschile e femminile e dell'opera pia Carlo Carloni, con sede in Cremona. Pag. 4939

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **528.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Maria di Piazza, in Torino Pag. 4939

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **529.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Prato, in Gubbio Pag. 4939

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **530.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Portici . Pag. 4939

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. **531.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua di S. Lorenzo, nel comune di Sant'Elpidio a Mare Pag. 4939

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. **532.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Prospero vescovo e di S. Pietro apostolo, nel comune di Collagna . . . . Pag. 4939

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. **533.**
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.V.M. del Rosario. nel comune di Dueville . . . . Pag. 4940

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. **534.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine e di San Lorenzo martire, nel comune di Gamberale. Pag. 4940

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1971.
Conferma in carica del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Foggia » . . . . . . Pag. 4940

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.
Rettifica della qualifica dell'esperto meteorologo in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico . . . . Pag. 4940

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.
Ristrutturazione dei ruoli organici del personale e riordinamento delle categorie degli operai del Ministero delle partecipazioni statali . . . . Pag. 4941

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.
Rettifica di delimitazione delle zone, in provincia di Bolzano, Siena, Taranto e Bari, nelle quali ricadono le aziende agricole che hanno riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche . . . . Pag. 4942

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania . . . . Pag. 4942

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle colline a nord-est della città di Certaldo . Pag. 4943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 4944

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Reggio Calabria . . . Pag. 4944

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte: Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Incisa Scapaccino. Pag. 4944

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana: Approvazione del piano di zona del comune di Cavriglia . Pag. 4944

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di astronomia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano . Pag. 4944

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Goro . . . . Pag. 4944

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4944
Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4944

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Esito di ricorso . . Pag. 4944

Ministero del tesoro:
Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 4945
Media dei cambi e dei titoli . Pag. 4945

Ministero delle finanze:
Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 30 aprile 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 530/71, n. 684/71, numero 752/71, n. 844/71 e n. 891/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali alla voce n. ex 23.07 previsti: all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A); all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B). Pag. 4946
Restituzioni applicabili dal 13 maggio 1971 al 26 maggio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 980/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi . Pag. 4947
Restituzioni applicabili dal 27 maggio 1971 al 9 giugno 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1069/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi . . Pag. 4947
Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 9 marzo 1971 al 5 maggio 1971 . . Pag. 4948
Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 maggio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 901/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 4949

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:
Modificazioni al bando di concorso per esami a nove posti (ora sette) di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare . . . . Pag. 4951
Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito . . . . Pag. 4952
Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina . . . . Pag. 4953
Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici . Pag. 4953

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Nomina della 2ª e 3ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Napoli per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova . . . . Pag. 4954

Corte dei conti: Concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario . . . . Pag. 4954

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 4956

Ufficio medico provinciale di Lucca: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca . . . . Pag. 4957

REGIONI

Regione sarda:

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1971, n. **9**.
Finanziamenti ai comuni ed alle province per la realizzazione di opere pubbliche . . . . Pag. 4957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1971, n. **17**.
Modifiche al regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione . . . . . Pag. 4960

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 3 maggio 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
registro n. 24 Difesa, foglio n. 173

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SENTER Bruno, nato il 20 gennaio 1917 a Vienna (Austria), sergente maggiore 184° Reggimento paracadutisti «Nembo». — In territorio infestato da pattuglie e da campi minati del nemico, assolse, in maniera ammirevole, con la sua squadra cercamine, missioni arditissime che valsero a risparmiare non poche vite umane. Più volte, nell'espletamento del suo compito, si trovò a stretto contatto con l'avversario ed impegnò con esso audaci e riusciti scontri a fuoco. Sottufficiale instancabile per attività e resistenza fisica ancor più si distinse per elette virtù militari e per grande spirito di sacrificio. — Guerra di Liberazione, maggio-agosto 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

CARDONE Cosimo, nato il 6 dicembre 1947 a Pietrelcina (Benevento), guardia di pubblica sicurezza - Scuola tecnica di polizia. — Di notte, in abito civile, mentre transitava con la propria autovettura in un abitato per far rientro al reparto allo scadere di un permesso, attratto dall'esplosione di alcuni colpi di

arma da fuoco si portava immediatamente sul luogo della sparatoria. Affrontava quindi senza esitazione due individui uno dei quali pochi istanti prima aveva ucciso nel corso di una rissa un uomo e ne aveva ferito gravemente un altro. Dopo furibonda lotta, sebbene fatto segno ad alcuni colpi di pistola, il militare riusciva a disarmare ed a catturare l'omicida e si adoperava, con successo, per assicurare alla giustizia l'altro individuo, nonostante il minaccioso intervento di gruppi di persone che intendevano liberare gli arrestati. Chiaro esempio di dedizione al dovere. — Arpaia (Benevento), 4 ottobre 1970.

FUGGETTA Vincenzo, nato il 4 ottobre 1935 a S. Andrea di Conza (Avellino), guardia scelta di pubblica sicurezza - Sezione di polizia stradale di Genova. — Capo di pattuglia di polizia stradale, dopo audace e difficile inseguimento, affrontava due pericolosi banditi che, con fredda determinazione omicida, avevano aperto il fuoco contro la pattuglia. Esaurite le munizioni della propria arma balzava su uno dei banditi che imbracciava ancora un moschetto automatico, riuscendo a disarmarlo e ad assicurarlo alla giustizia. Chiaro esempio di dedizione al dovere. — Isola Buona - comune di Ronco Scrivia (Genova), 21 ottobre 1970.

LAROCCHIA Carlo, nato il 19 gennaio 1947 ad Acquaviva delle Fonti (Bari), finanziere 10ª Legione della guardia di finanza. — Intervenuto di sua iniziativa per sedare una sanguinosa rissa, alla quale partecipavano noti e temibili pregiudicati, riusciva a disarmare prima di un'arma da fuoco e poi di un coltello uno dei rissanti che aveva già ferito tre persone di cui una estranea alla rissa. Con la sua azione rapida e decisa evitava gravi e funeste conseguenze. Esempio di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. — Torre Annunziata, 13 luglio 1970.

(6637)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1971, n. **527.**

Fusione in unico ente degli Orfanotrofi maschile e femminile e dell'opera pia Carlo Carloni, con sede in Cremona.

N. 527. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, gli Orfanotrofi maschile e femminile e la opera pia Carlo Carloni, con sede in Cremona, vengono fusi in un unico ente denominato « Istituto educativo cremonese - già orfanotrofi ». Viene, altresì approvato lo statuto della predetta istituzione.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **528.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Maria di Piazza, in Torino.

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 13 febbraio 1970, relativo alla soppressione della parrocchia di S. Maria di Piazza in Torino, all'assegnazione del territorio alle parrocchie limitrofe ed alla erezione della rettoria, con sede nella chiesa omonima, con il patrimonio già costituente la dotazione beneficiaria della soppressa parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **529.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Prato, in Gubbio.

N. 529. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gubbio in data 6 gennaio 1968, integrato con dichiarazioni del 13 novembre 1969, e 31 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Prato, in Gubbio (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 100. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **530.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Portici.

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 16 dicembre 1968, integrato con dichiarazioni del 2 aprile e 10 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in rione Sapio di Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. **531.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua di S. Lorenzo, nel comune di Sant'Elpidio a Mare.

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 2 ottobre 1968, integrato con dichiarazioni del 15 novembre 1968, 18 febbraio e 5 dicembre 1970, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua di S. Lorenzo, in contrada Cretarola del comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. **532.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Prospero vescovo e di S. Pietro apostolo, nel comune di Collagna.

N. 532. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia in

data 15 giugno 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Prospero vescovo, in frazione Valbona, e di S. Pietro apostolo, in frazione Vallisnera, ambedue del comune di Collagna (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 66. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. 533.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.V.M. del Rosario, nel comune di Dueville.

N. 533. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B. V. M. del Rosario, in contrada Passo di Riva del comune di Dueville (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. 534.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine e di San Lorenzo martire, nel comune di Gamberale.

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° ottobre 1970, integrato con postilla del 9 gennaio 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine, in località Piano d'Ischia e di San Lorenzo martire, nel comune di Gamberale (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1971.

Conferma in carica del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica dello ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, n. 724, con il quale è stato modificato l'art. 8 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 1967, con il quale l'on. avv. Gustavo De Meo è stato confermato presidente dell'ente suindicato, per il triennio 1967-1970;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla rinnovazione del predetto incarico per il triennio 1970-1973;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. avv. Gustavo De Meo è confermato nella carica di presidente dell'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, per il triennio 1970-1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6948)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Rettifica della qualifica dell'esperto meteorologo in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1966 con cui è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Considerato che è stato nominato membro di detta commissione il prof. Luigi Santomauro quale esperto di meteorologia;

Vista la nota del 25 gennaio 1971 con cui il prof. Luigi Santomauro chiede la rettifica della qualifica attribuitagli in detta commissione;

Considerato che al prof. Luigi Santomauro è stata erroneamente attribuita la qualifica di meteorologo capo del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 1967, per la parte riguardante l'esperto di meteorologia, è rettificato come segue:

Santomauro prof. Luigi, capo del reparto di dinamica dell'atmosfera dell'osservatorio di Brera, esperto di meteorologia, membro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 268

(6889)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Ristrutturazione dei ruoli organici del personale e riordinamento delle categorie degli operai del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15, concernente l'istituzione dei ruoli organici e l'inquadramento del personale del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1962, con il quale è stata istituita la tabella organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 72 del 21 marzo 1967, con il quale è stata sostituita la tabella organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1961;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche e alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero delle partecipazioni statali;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078 del 1970, alla determinazione delle nuove dotazioni organiche della categoria degli operai comuni della tabella organica del Ministero delle partecipazioni statali;

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere esecutive e della seconda qualifica delle carriere ausiliarie devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero sotto specificati, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera;

carriera esecutiva: posti in soprannumero quattro di cui due da riferire alla qualifica intermedia e due a quella iniziale;

carriera ausiliaria: posti in soprannumero cinque, da riferire alla qualifica iniziale;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, esecutiva, ausiliaria, e degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, sono stabilite con effetto dal 1° luglio 1970, dalle tabelle *A, B, C* e *D*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro per le partecipazioni statali
PICCOLI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1971
Registro n. 6 Partecipazioni statali, foglio n. 176

TABELLA *A*

Ruolo organico del personale della carriera direttiva

Parametro	Qualifica	Posti di organico
742	Direttore generale	1
530	Ispettore generale	3
426 387	Direttore di divisione	12
307	Direttore di sezione	47
257 190	Consigliere	
		63

TABELLA *B*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore	3	2
213 183	Coadiutore principale	12	1
163 133 120	Coadiutore	12	—
		27	

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
a) personale addetto agli uffici:			
165, 143	Commesso capo	3	2
133, 115, 100	Commesso	5	—
		8	
b) personale ausiliario tecnico:			
133	Agente tecnico	2	—

TABELLA *D*

Ruolo organico degli operai

Parametro	Qualifica	Posti di organico
190, 165	Operaio specializzato	2
173, 146, 129	Operaio qualificato	13
153, 133, 115	Operaio comune	14
		29

(6946)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.

Rettifica di delimitazione delle zone, in provincia di Bolzano, Siena, Taranto e Bari, nelle quali ricadono le aziende agricole che hanno riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 della legge stessa a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1971 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi dannosi e contemporaneamente delimitate le zone colpite;

Considerato che occorre rettificare la suddetta delimitazione;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui al primo comma dello art. 4 ed all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, le delimitazioni effettuate col citato decreto ministeriale sono rettificate come segue:

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano:

comune di Castelbello-Ciardes, la delimitazione ha luogo per le località Castelbello, Colsano, Lacinico e zona a sinistra Adige di Ciardes;

comune di Marlengo, la delimitazione ha luogo per la località omonima del capoluogo e per la zona stazione e fondovalle a destra del fiume Adige.

TOSCANA

Provincia di Siena:

comune di Gaiole in Chianti, la delimitazione ha luogo per l'intero territorio comunale.

PUGLIE

Provincia di Taranto:

comune di Castellaneta, la delimitazione ha luogo per i fogli di mappa nn. 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 40, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 33, 41,

comune di Martina Franca, la delimitazione ha luogo per i fogli di mappa numeri 57, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 211, 212, 214, 225, 226, 227, 48, 50, 70, 71, 72, 102, 113, 159, 155, 175, 176, 197, 206, 219, 220, 222, 237, 60, 61, 62, 66, 87, 90 e per le località Reinzano, Capitolo, Martucci, Miceli, Pezza dei Morti, Capo di gallo, Cristi.

Provincia di Bari:

comune di Locorotondo, la delimitazione ha luogo per i fogli di mappa numeri 2, 5, 6, 8, 9, 14, 1, 3, 4, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 19, 20, 31, 39, 45, 53, 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6990)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 23 marzo 1970, n. 138, con il quale l'amministrazione provinciale di Catania ha proposto richiesta di provincializzazione della strada comunale « Santa Maria-Quartiere » che ha inizio dall'innesto alla strada statale n. 114, in località frazione Santa Maria la Strada e termine al nucleo abitato di Quartiere, innesto strada regionale « Tagliaborse-Cutula », dell'estesa di km. 2+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 16 febbraio 1971, n. 241, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 2+000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6993)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle colline a nord-est della città di Certaldo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 settembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona retrostante l'abitato di Certaldo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Certaldo (Firenze);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata da piccole alture arginose, che si saldano alle pendici del sistema orografico del Chianti, da valli e declivi coltivati principalmente ad olivo e vite, ampi spazi liberi con colture di cereali che imprimono alla località nella stagione estiva una caratteristica asprezza, costituendo il tutto un quadro naturale di grande suggestività godibile da chi provenga da Firenze percorrendo o la antica Cassia o la via Volterranea; tale porzione del territorio certaldese appare dal fondo valle dell'Agliena ove i pioppi segnano il percorso del torrente, chiuso nello sfondo dalla collina dell'antico borgo caro al Boccaccio con le sue mura rossigne e smozzicate dal tempo, incorniciate di cipressi e quercie; ben si può qui parlare di opera umana e opera della natura perchè se quest'ultima è certo dominante non meno importante e caratteristica è la prima;

Decreta:

La zona delle colline sita a nord-est del territorio del comune di Certaldo Alto (Firenze) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

via provinciale fiorentina da piazza dei Macelli fino al ponte del Tordino sul torrente Agliena, poi il torrente Agliena dal ponte del Tordino fino alla strada vicinale di Poggio ai legni, strada vicinale di Poggio ai legni nel tratto dal torrente Agliena al podere Vallone, poi la poderale che dal podere Vallone raggiunge S. Maria in collina e da S. Maria in collina si percorrono i tratti di strada da S. Gersolé e vicinale del Torrione fino al podere Torrione dal quale si percorre la strada vicinale del Torrione fino alla via vicinale del Bosco in prossimità della località Casa Nuova; da questa località si percorre poi la strada vicinale del Bosco fino a raggiungere la strada statale n. 429 che segna il confine dell'area tutelata nel tratto delimitato da via Cavallotti fino alla piazza dei Macelli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Certaldo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 26 settembre 1969 in palazzo Pitti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) CERTALDO: proposta di tutela di parte delle colline a nord-est di Certaldo Alto.

(*Omissis*).

Più rapidamente e pianamente le cose vanno per la proposta di tutela di una zona retrostante l'abitato di Certaldo, zona che è il belvedere naturale verso l'antico borgo per chi provenga da nord.

La commissione ed il rappresentante del comune ritengono meritevole di protezione ai sensi della legge n. 1497, tale zona e votano a favore della proposta di vincolo fatta dalla soprintendenza in quanto l'area rappresenta una zona da cui si gode la vista di Certaldo, e rappresenta un completamento al godimento e alla tutela dell'ambiente in cui giace l'antico borgo.

(*Omissis*).

(6863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 maggio 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Werner Kick, console presso il consolato generale di Germania in Milano.

(6960)

In data 19 maggio 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Michele Di Gianni, console onorario, titolare del consolato onorario di Malta a Napoli.

(6961)

In data 19 maggio 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John Norman Howard, console presso il consolato generale di Gran Bretagna a Milano.

(6962)

In data 19 maggio 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Filippo Costa, console onorario, titolare del consolato onorario del Belgio a Genova.

(6963)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Reggio Calabria

Con decreto 27 aprile 1971, n. 90 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Calopinace Vallone Morello in comune di Reggio Calabria segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 95 attiguo al mappale 157, della superficie di mq. 1550 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 maggio 1965, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7002)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Incisa Scapaccino

Con decreto del 15 luglio 1971 n. 19699 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Incisa Scapaccino, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 7 in data 6 febbraio 1971.

(6968)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Cavriglia

Con decreto provveditoriale n. 691 in data 19 luglio 1971 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Cavriglia (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6967)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di astronomia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di astronomia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(7301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Goro

Con decreto in data 20 luglio 1971, n. 520 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 610, riportato a catasto al comune di Goro (Ferrara) al foglio n. 10-*A*, mapp. 1119-*B*.

(7001)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7219)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 614.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7220)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971, bilancio Trasporti (Dir. gen. M.C.T.C ed av. civ.), registro n. 3, foglio n. 363, è stato respinto il ricorso straordinario in data 26 aprile 1969 proposto dall'archivista della Direzione generale dell'aviazione civile Rodi Cosimo avverso la nota n. 2597/P del 9 aprile 1969 del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con la quale era stata negata all'interessato la promozione a primo archivista.

(6969)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B. T. N. 5 % (1973)	2647	Urso Pietro Antonino, nato a Messina il 15 luglio 1945, domiciliato in Messina	115.000

Roma, addì 20 luglio 1971

(7010)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 3 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,31	623,31	623,28	623,31	623,30	622 —	623,35	623,31	623,31	623,30
Dollaro canadese	611,65	611,65	611,75	611,65	611,20	617,25	611,75	611,65	611,65	611,25
Franco svizzero	152,44	152,44	152,44	152,44	152,40	152,05	152,45	152,44	152,44	152,42
Corona danese .	83,95	83,095	83,10	83,95	83 —	82,90	83,095	83,95	83,09	83,08
Corona norvegese .	87,705	87,705	87,70	87,705	87,60	87,55	87,70	87,705	87,70	87,68
Corona svedese .	120,785	120,785	120,80	120,785	120,60	120,40	120,785	120,785	120,78	120,77
Fiorino olandese . .	175,545	175,545	175,52	175,545	175,40	175,08	175,57	175,545	175,54	175,60
Franco belga .	12,5545	12,5545	12,5575	12,5545	12,55	12,54	12,5545	12,5545	12,55	12,55
Franco francese	113,035	113,035	113,06	113,035	113,05	112,78	113,03	113,035	113,03	113 —
Lira sterlina	1506,85	1506,85	1506,50	1506,85	1506 —	1504,45	1507 —	1506,85	1506,85	1506,60
Marco germanico .	180,025	180,025	180,07	180,025	180 —	176,20	180,04	180,025	180,02	180,04
Scellino austriaco . .	25 —	25 —	25 —	25 —	25 —	24,90	24,999	25 —	25 —	24,98
Escudo portoghese . .	21,895	21,895	21,89	21,895	21,90	21,85	21,8925	21,895	21,89	21,88
Peseta spagnola . .	8,9685	8,9685	8,97	8,9685	8,95	8,94	8,97	8,9685	8,96	8,96

Media dei titoli del 3 agosto 1971

Rendita 5 % 1935	91,60
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,80
» 3,50 % (Ricostruzione) .	83,575
» 5 % (Ricostruzione)	90,675
» 5 % (Riforma fondiaria) .	91,75
» 5 % (Città di Trieste)	91,675
» 5 % (Beni esteri)	89,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,45
» 5,50 % » » 1968-83	88,575
» 5,50 % » » 1969-84	93,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 . .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1971

Dollaro USA	623,33
Dollaro canadese	611,70
Franco svizzero .	152,445
Corona danese	83,095
Corona norvegese .	87,702
Corona svedese .	120,785
Fiorino olandese	175,557
Franco belga . . .	12,554
Franco francese .	113,032
Lira sterlina . . .	1506,925
Marco germanico .	180,032
Scellino austriaco .	24,999
Escudo portoghese	21,894
Peseta spagnola	8,969

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 30 aprile 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 530/71, n. 684/71, n. 752/71, n. 844/71 e n. 891/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali alla voce n. ex 23.07 previsti:

— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);

— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,297
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,742
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,335
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	1,780
	- - superiore al 65 %	2,225

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04 02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 e 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)		
		dal 1°-4-71 al 7-4-71	dall' 8-4-71 al 29-4-71	30-4-71
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):			
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:			
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:			
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	zero	5,20	4,16
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	zero	6,20	4,96
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	zero	7,20	5,76
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:			
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	zero	7,20	5,76
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	zero	7,20	5,76

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(5645)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 13 maggio 1971 al 26 maggio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 980/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	7,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	10,00 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(5915)

Restituzioni applicabili dal 27 maggio 1971 al 9 giugno 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1069/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 ng. (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	7,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	9,43 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(6187)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 9 marzo 1971 al 5 maggio 1971.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 9-3-71 al 15-3-71	16-3-71	dal 17-3-71 al 19-3-71	dal 20-3-71 al 22-3-71	23-3-71	dal 24-3-71 al 25-3-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	8.725,00	9.018,75	9.168,75	9.318,75	9.437,50	9.568,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	6.481,25	6.775,00	6.925,00	7.075,00	7.193,75	7.325,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	8.725,00	9.018,75	9.168,75	9.318,75	9.437,50	9.568,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4) .	6.481,25	6.775,00	6.925,00	7.075,00	7.193,75	7.325,00
	21	b. altri (3) (5) . .	6.481,25	6.775,00	6.925,00	7.075,00	7.193,75	7.325,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 26-3-71 al 29-3-71	dal 30-3-71 al 13-4-71	14-4-71	15-4-71	dal 16-4-71 al 20-4-71	dal 21-4-71 al 5-5-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	9.362,50	9.243,75	9.093,75	9.168,75	9.318,75	9.393,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.118,75	7.000,00	6.850,00	6.925,00	7.075,00	7.143,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.362,50	9.243,75	9.093,75	9.168,75	9.318,75	9.393,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.118,75	7.000,00	6.850,00	6.925,00	7.075,00	7.143,75
	21	b. altri (3) (5)	7.118,75	7.000,00	6.850,00	6.925,00	7.075,00	7.143,75

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità della precedente nota (3).

(6056)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 maggio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 901/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	5,513
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	3,408
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	5,773
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	3,271
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	4,746
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,034
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	2,936
11.01 F	Farina di riso	4,823
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	5,513
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	3,408
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	5,773
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	3,271
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (4)	6,107
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (4)	4,746
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,823
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,603
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	5,346
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	4,343
11.02 B IV a)	Avena spuntata	2,652
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	5,131
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	3,271
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	6,682
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	3,271
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	2,700
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,000
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	2,950

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	2,600
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	2,850
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,603
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,736
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	5,513
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	3,408
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	6,414
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	5,131
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	3,271
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,461
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,641
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,373
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0.848
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,778
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,306
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	5,947
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	4,444
11.07 B	Malto torrefatto	5,179
11.08 A II	Amido di riso	0,532
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,200
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	4,000
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0,977
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,977
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0,977
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0,977
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,977

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(6209)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni al bando di concorso per esami a nove posti (ora sette) di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1970, registro n. 17 difesa, foglio n. 84, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 aprile 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 49, foglio n. 221 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 20 ottobre 1970, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopraindicato;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopracitato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del sopracitato ruolo prevede un organico complessivo di undici unità;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 erano presenti nel suddetto ruolo due impiegati e che, pertanto, alla stessa data del 31 dicembre 1970 erano disponibili nove posti;

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili al 31 dicembre 1970 nel ruolo di cui trattasi da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 è di due unità;

Considerato che detratto dal numero (9) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi — corrispondenti a due — (da riservare al concorso previsto dall'art. 16 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), sono sette i posti da conferire attraverso pubblico concorso e che, quindi, in tal senso deve essere modificato il decreto ministeriale sopracitato in data 2 marzo 1970;

Considerato, infine, che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo di cui trattasi risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1970, indicato nelle premesse e sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per esami a sette posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati all'Istituto geografico militare con sede in Firenze ».

Art. 2.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a nove posti (ridotti a sette giusta art. 1 del presente decreto) di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 aprile 1970.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, e dall'articolo unico del citato decreto ministeriale 27 luglio 1970, si considerano valide.

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 2 marzo 1970 e l'allegato n. 3 al decreto medesimo, sono rispettivamente sostituiti dal seguente articolo e dall'allegato 1 al presente decreto:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte d'esame indicate nell'allegato 1 al presente decreto avranno luogo il 16 e 17 novembre 1971 con inizio alle ore 8,00 presso l'Istituto geografico militare, via Cesare Battisti n. 10 - 50122, Firenze.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso, a seguito della riapertura dei termini, dovranno presentarsi per sostenere le prove d'esame, nei giorni indicati dal presente decreto, senza alcun preavviso da parte di questo Ministero ».

Art. 4.

L'art. 10 del decreto ministeriale 2 marzo 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli artt. 1 e 2 della legge 4 marzo 1951, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'articolo 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 novembre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, numero 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 del bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI, palazzo dell'Esercito - 00100, Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare ».

Art. 5.

L'art. 12 del decreto ministeriale 2 marzo 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso. Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione — da parte del concorrente — della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI, palazzo dell'Esercito - 00100, Roma

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971
Registro n. 40 Difesa, foglio n. 333

ALLEGATO 1
(cfr. art. 3 del decreto)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Geodesia teorica*:

Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

a) *Richiami sulla teoria delle curve e delle superfici.*

Tangente ad una curva - raggio di 1ª curvatura di una linea. Normale principale. Binormale - Normale ad una superficie - Sezione normale e sezioni oblique tangenti, teorema di Meusnier - Raggio di curvatura delle sezioni normali. Teorema di Eulero. Raggio medio di curvatura - Superficie di rotazione.

b) *Potenziale e forma della terra.*

Campo gravitazionale terrestre: gravità, superficie di livello. Geoide - Latitudine, longitudine e Azimut astronomici.

c) *L'ellissoide di rotazione terrestre.*

L'ellissoide internazionale di riferimento - Coordinate geografiche di un punto dell'ellissoide e loro relazioni con le cartesiane - Raggi principali di curvatura.

d) *Linee geodetiche.*

Equazioni delle linee geodetiche sulle superfici - Geodetiche sulle superfici di rotazione. Raggio di 1ª curvatura di una geodetica - Espressione per serie delle coordinate di un punto di una geodetica - Sviluppi di Minding-Puiseux-Weingarten. Campo topografico e campo geodetico. Coordinate geodetiche polari. Differenza fra l'angolo di due geodetiche uscenti da un punto e quello delle due sezioni normali aventi gli stessi estremi - Scostamento laterale fra un breve arco di geodetica e la sezione normale in un estremo passante per l'altro - Differenza di lunghezza fra un arco di geodetica ed un arco di sezione normale aventi gli stessi estremi.

e) *Trigonometria sferica e risoluzione dei triangoli geodetici.*

Relazione fra l'area e l'eccesso sferico di un triangolo sferico (teorema di Cavalieri). Le formule fondamentali di trigonometria sferica. Riduzione dei triangoli ellissoidici nel campo di Weingarten e triangoli sferici. Ulteriore semplificazione: teorema di Lègendre.

f) *Trasporto delle coordinate geografiche e dell'Azimut lungo un arco di geodetica.*

Trasporto della latitudine - Trasporto della longitudine - Trasporto dell'Azimut - Coordinate geodetiche rettangolari. Loro relazioni colle polari - Coordinate geodetiche rettangolari. Loro relazioni colle geografiche.

2) *Geodesia operativa - Teoria degli errori.*

Svolgimento di un tema o di una prova a carattere applicativo sui seguenti argomenti:

a) Misura delle distanze - Misura degli angoli - Influenza delle altitudini della stazione e dei punti misurati nelle misure di angoli orizzontali - Triangolazione - Livellazione trigonometrica e geometrica - Strumenti: apparati per la misura delle basi geodetiche, cenni sui distanziometri elettronici ed elettro-ottici (tellurometri, geodimetri), teodoliti, livelli.

b) *Osservazioni dirette.*

1) *Osservazioni della stessa precisione.* Principio dei minimi quadrati - Errore quadratico medio di una osservazione e suo calcolo - Errore quadratico medio della media - Legge di propagazione degli errori quadratici medi e dei pesi - Errore massimo temibile ed errore massimo tollerabile.

2) *Osservazioni di precisione diversa.* Media ponderata. Pesi. Errore quadratico medio dell'unità di peso e della media.

c) *Osservazioni indirette.*

Equazioni generatrici e generate - Equazioni normali e risolventi.

d) *Osservazioni condizionate.*

Equazioni di condizione, correlate e correlanti.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

I mezzi di calcolo per le eventuali prove con carattere applicativo (tavole logaritmiche oppure tavole dei valori naturali delle funzioni trigonometriche e macchine calcolatrici meccaniche) saranno forniti ai candidati dalla direzione dell'Istituto geografico militare

COLLOQUIO

1) Nozioni di geodesia teorica sugli argomenti previsti per la prova scritta.

2) Nozioni di geodesia operativa e teoria degli errori sugli argomenti previsti per la prova scritta.

3) Nozioni di cartografia.

Generalità sulla rappresentazione di una superficie sopra un'altra: formule di corrispondenza, deformazioni lineari, angolari e superficiali - I principali tipi di rappresentazione; rappresentazioni conformi, equivalenti, con particolare riferimento alla rappresentazione conforme di Gauss.

4) Nozioni di topografia e fotogrammetria.

I principali metodi per il rilievo topografico: intersezione diretta, inversa, mista, irradiamento, poligonale; strumenti topografici. Fondamenti della presa e della restituzione fotogrammetrica.

5) Nozioni di diritto amministrativo limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

6) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Il Ministro: TANASSI

(7221)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1970, integrato dal decreto ministeriale 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970 ed integrato con il decreto ministeriale 1° aprile 1971, citati nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Mangani dott. Giorgio, ispettore generale (E).

Membri:

Ricotta dott. Pasquale, direttore di divisione;
Libertino dott. Mario, direttore di divisione;
Venturini prof. Gian Luigi, ordinario di meccanica e macchine presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma;
Carboni prof. Ennio, ordinario di matematica presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma.

Segretario:

Borruto dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice sono aggregati i sottonotati membri aggiunti per gli esami della materia a fianco di ciascuno indicata:

col. F. Casalicchio Gioacchino, membro aggiunto per la lingua francese;
ten. col. F. Billitteri Natale, membro aggiunto per la lingua inglese;
ten. col F. Gai Ranieri, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1971
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 147

(6956)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1970, integrato dal decreto ministeriale 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 106 posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, indetto con il decreto ministeriale 20 ottobre 1970 ed integrato con il decreto ministeriale 1° aprile 1971, citati nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Macrì dott. Domenico, ispettore generale.

Membri:

Tirone dott. Mario, fisico superiore;
Barone dott. Francesco, chimico superiore;
Lemmi prof. Augusto, ordinario di matematica presso lo Istituto tecnico industriale « Vallauri » di Roma;
Talamo De Vita prof.ssa Rosina, ordinaria di meccanica e macchine a fluido presso l'istituto tecnico industriale « Meucci » di Roma.

Segretario:

Monaco dott. Luigi, consigliere.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice sono aggregati i sottonotati membri aggiunti per gli esami della materia a fianco di ciascuno indicata:

cap. G.N. Orlandi Luigi, membro aggiunto per le costruzioni navali;
P.T.I. princip. Russo Luigi, membro aggiunto per le costruzioni edili;
ten. col. G.N. Grazioli Ulderico, membro aggiunto per la lingua inglese;
cap. A.N. Bruno Cesare, membro aggiunto per la lingua tedesca;
magg. A.N. Pannacci Fabio, membro aggiunto per la lingua francese.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1971
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 156

(6955)

Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1971, registro n. 13 Difesa, foglio n. 2;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

magg. gen. G.A.r.i. in s.p.a.d. Zizzi Giovanni, presidente;
ten. col. A.A.r.s. in s.p.e. Ricci Ernesto, membro per gli esami di cultura militare aeronautica;
ten. col. G.A.r.f. in s.p.e. Capasso Carlo, membro per gli esami di storia, geografia, chimica e di cultura tecnico professionale per le specialità «assistenti di laboratorio» e «fotografi»;
ten. col. G.A.r.i. in s.p.e. Bartolomeo Dino, membro per gli esami di matematica e di cultura tecnico professionale per le specialità «elettronici» ed «elettricisti»;
ten. col. G.A.r.f. in s.pe. Palmieri Luigi, membro per gli esami di fisica e di cultura tecnico professionale per la specialità «geofisici»;
col. G.r.f. in s.p.e. Visconti Italo, membro supplente;
Ugento Franco, direttore di sezione, segretario.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono aggregati i seguenti altri ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi indicata:

magg. gen. C.C.r.c. in s.p.a.d Ferrari Germano, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese, francese e spagnola;
col. G.A.r.c. in s.p.e. Marangoni Carlo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;
col. G.A.r.i. in s.p.e. Villa Vittorio, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per le specialità «aeronautici» e «automobilisti»;
ten. col. G.A.r.i. in s.p.e. Occorsio Roberto, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità «edili»;
magg. G.A.r.a.t. in s.p.e. Brandi Romano, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità «armamento».

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1971
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 393

(7020)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della 2ª e 3ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Napoli per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Viste le proprie deliberazioni n. 126 e n. 57/P.2.1.1. rispettivamente in data 16 giugno 1970 e 27 maggio 1971 relative alla nomina della commissione e di una sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Napoli;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici presso la sede compartimentale di Napoli:

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Equizi dott. Pio, ispettore principale;
Russo p. i. Giuseppe, capo tecnico;
Matarese p. i. Gioacchino, capo tecnico;
Zannini p. i. Antonio, capo tecnico.

Segretario:
La Rosa Roberto, segretario.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Pascale dott. Giuseppe, ispettore principale;
Matarese Gennaro, segretario tecnico;
Del Duca Antonio, segretario tecnico;
Reccia Gabriele, segretario tecnico.

Segretario:
Di Salle dott. Paolino, segretario.

Roma, addì 8 luglio 1971

Il direttore generale: FIENGA

(7014)

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti dalla Corte dei conti e da altre amministrazioni.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che, appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i *termini* stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n 4, nei giorni 26, 27, 28 e 29 aprile 1972, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuris » e delle « Institutiones di Gaio » — il tutto in edizione senza note nè richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti, 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 18 aprile 1972, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso

Art 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma addì 15 giugno 1971

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 112

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

I a) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo

III a) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 15 giugno 1971

Il presidente: GRECO

(7222)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4642 in data 18 aprile 1970 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2537 in data 31 maggio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n 482;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Casale Monferrato; Pozzolo Formigaro e Balzola hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Mortara Giuseppe: Casale Monferrato (1ª condotta medica centro urbano);
2) Cazzola Franco: Pozzolo Formigaro;
3) Fiori Luigino: Balzola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 20 luglio 1971

(7013) *Il medico provinciale:* SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5684/1 del 25 settembre 1970, con il quale è stato bandito il concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata di Monte S. Quirico e Cappella;
Visto il decreto n. 1099/3 in data 24 febbraio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il verbale redatto dalla commissione giudicatrice;

Approva

la seguente graduatoria:

1. Del Frate Delia . . . punti 20,74
2. Giampaoli Laura . . . » 11,75

Il presente atto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di quest'ufficio e del comune interessato.

Lucca, addì 24 giugno 1971

Il medico provinciale: CIANCIULLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5684/1 in data 25 settembre 1970, con il quale è stato bandito il concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata di Monte S. Quirico e Cappella;
Visto il decreto n. 1099/3, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;
Vista la graduatoria compilata dalla detta commissione;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'atto n. 3327 del 24 giugno 1971, col quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria del concorso;

Decreta:

La signora Del Frate Delia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unificata di Monte S. Quirico e Cappella.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di quest'ufficio e del comune interessato.

Lucca, addì 24 giugno 1971

(7269) *Il medico provinciale:* CIANCIULLO

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1971, n. 9.
Finanziamenti ai comuni ed alle province per la realizzazione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 7 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che venga attuata la delega delle funzioni della Regione in ordine alla programmazione, progettazione tecnica ed esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali, i finanziamenti regionali a favore di opere pubbliche di interesse dei comuni e delle province sono disciplinati, per il quinquennio 1971-1975 dalla presente legge che sostituisce, per le categorie di opere elencate nei successivi articoli, ogni altra disposizione di legge regionale, fatti salvi gli stanziamenti già previsti all'entrata in vigore della presente legge.

CAPO I

Opere pubbliche di programmazione comunale e provinciale

Art. 2.

A carico del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 sono concesse ai comuni — per la realizzazione, il completamento e l'ampliamento di opere pubbliche di loro competenza, nonchè per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria indicati all'articolo 1, lettera *a*), della legge regionale 28 maggio 1969, n. 26 — sovvenzioni annue determinate nella misura seguente:

a) comune di Cagliari . . . . . L. 300.000.000
comune di Sassari . . . . . » 200.000.000
comune di Nuoro . . . . . » 150.000.000
b) comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti . . . . . » 50.000.000
c) comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti . . . . . » 25.000.000
d) comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti . . . . . » 20.000.000
e) comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti . . . . . » 16.000.000
f) comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti . . . . . » 12.000.000

Le sovvenzioni indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) sono aumentate di lire 1.000 ovvero di lire 3.000 per abitante, rispettivamente per i comuni fruenti e non fruenti dei benefici di cui alla legge regionale 29 agosto 1966, n. 9.

Agli effetti dei precedenti commi, si fa riferimento, per ciascun comune, al dato della popolazione residente più favorevole, fra quello dell'ultimo censimento e quello della rilevazione statistica ISTAT al 31 dicembre 1968.

Per i comuni istituiti nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1961 ed il 31 dicembre 1968, nonchè per quelli dai quali essi hanno avuto origine, il dato della popolazione valido agli effetti della determinazione di cui ai precedenti commi è quello risultante al 31 dicembre 1968. Per i comuni istituiti in data successiva al 31 dicembre 1968 il dato valido è quello risultante al momento della istituzione.

Art. 3.

Le opere pubbliche realizzabili con le sovvenzioni di cui al precedente articolo debbono essere comprese nelle seguenti categorie:

1) opere igieniche e idrauliche, comprese la ricerca e la captazione di sorgenti;

2) edilizia scolastica, compreso l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature;

3) impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica;

4) edilizia economica e popolare, compresa la formazione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

5) sedi comunali, compreso l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature;

6) edifici di culto, indicati nell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 5;

7) piazze e strade degli abitati;

8) strade esterne;

9) opere di urbanistica e di risanamento, compreso l'acquisto di aree o di immobili da demolire al fine di ottenere una migliore sistemazione dei centri abitati;

10) ambulatori, compreso l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature;

11) mattatoi e mercati, compreso l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature;

12) opere di interesse turistico previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7;

13) impianti sportivi, compreso l'acquisto delle attrezzature;

14) opere di interesse locale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e archeologico.

Una quota non inferiore al 5 per cento delle sovvenzioni deve essere annualmente destinata alla esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

E' consentita l'utilizzazione delle sovvenzioni per l'acquisto delle aree, per gli oneri derivanti da eventuali espropri, per le spese di progettazione e direzione dei lavori, nonchè per l'acquisto di attrezzature per cantiere e di quelle per lo smaltimento e l'incenerimento dei rifiuti solidi.

Art. 4.

Nel quinquennio indicato all'articolo 1 è concessa a ciascuna amministrazione provinciale una sovvenzione annua di lire 200.000.000 per la realizzazione, il completamento e l'ampliamento di opere pubbliche di loro competenza, compreso l'acquisto di aree e degli arredamenti, nonchè per l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti e dei beni immobili di proprietà delle stesse amministrazioni.

Art. 5.

Le sovvenzioni sono erogate annualmente entro il mese successivo a quello di pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione della legge di approvazione del bilancio regionale — e per il 1971 entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge — con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Al fine di anticipare la realizzazione dei programmi, o di singole opere o di lotti funzionali delle stesse, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della presente legge possono contrarre, con istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito per opere pubbliche, mutui di durata non superiore a cinque anni utilizzando, in tutto o in parte, le quote di finanziamento loro attribuite sui fondi della presente legge, come quote di ammortamento dei predetti mutui.

Art. 6.

Le sovvenzioni debbono essere utilizzate dagli enti beneficiari sulla base di un apposito programma quinquennale approvato dai rispettivi Consigli provinciali o comunali. Il programma è suscettibile di variazioni annuali introdotte con motivata deliberazione degli stessi organi. Il programma e le eventuali variazioni annuali debbono essere comunicati all'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Le disponibilità sulla sovvenzione annua non impegnate nel corso dell'esercizio cui si riferiscono, potranno essere utilizzate negli esercizi immediatamente successivi, e comunque non oltre l'esercizio 1977. Le disponibilità residue al 31 dicembre 1977 devono essere rimborsate all'amministrazione regionale con versamento sull'apposito capitolo che sarà istituito nel bilancio regionale dell'esercizio 1978.

Art. 7.

All'approvazione tecnica dei progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi provvederanno — fatte salve le competenze degli organi statali relativamente alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato — le competenti Sezioni del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali avvalendosi dei propri uffici tecnici, di cui al successivo articolo 8.

I progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi, di importo superiore a lire 100.000.000, debbono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, istituito con legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

Il parere di cui al precedente comma è richiesto anche quando si tratti dei progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore al limite suindicato, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima sul quale il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici abbia già espresso parere favorevole.

Non è necessario provocare un nuovo parere per aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo.

Art. 8.

Presso il Comitato di controllo sugli atti degli enti locali e le relative Sezioni sono istituiti uffici tecnici con personale della amministrazione regionale.

Art. 9.

Per le maggiori esigenze di personale tecnico conseguenti all'istituzione degli uffici di cui al precedente articolo 8, alla tabella prima allegata alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Ruolo tecnico

Carriera direttiva

b) Ingegneri

— Ingegnere + 6

Carriera di concetto

a) Geometri

— Vice geometra + 6

L'amministrazione regionale è autorizzata, in deroga all'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, a ricoprire, mediante pubblici concorsi da bandire entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, i posti di cui al presente articolo, nella qualifica iniziale di ciascuna carriera.

Art. 10.

Gli appalti relativi ai lavori da realizzarsi con le sovvenzioni previste dalla presente legge sono regolati dalle norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1956 n. 8, e successive modificazioni.

La nomina del direttore dei lavori è fatta dai competenti organi provinciali o comunali.

Il collaudo delle opere è effettuato a cura e spese dell'amministrazione regionale, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16.

Art. 11.

Le amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate ad eseguire i lavori da realizzarsi con le sovvenzioni di cui alla presente legge in amministrazione diretta nei limiti di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, assicurando ai lavoratori occupati i salari contrattuali.

Art. 12.

Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici regionali di cui al precedente articolo 8 e qualora l'Amministrazione regionale non possa provvedere direttamente, i progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle province e loro consorzi debbono riportare il parere del Genio civile, competente per territorio se il loro importo superi:

a) lire 8.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti o di consorzi con popolazione complessiva inferiore ai 20 mila abitanti;

b) lire 15.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione non inferiore a 20 mila abitanti o di consorzi con popolazione complessiva non inferiore a 20 mila abitanti;

c) lire 25.000.000, quando si tratti di province, di comuni capoluoghi di provincia o di consorzi con popolazione complessiva superiore a 50 mila abitanti.

CAPO II

Opere pubbliche di programmazione regionale

Art. 13.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare — sulla base di un programma quinquennale — la realizzazione delle seguenti opere pubbliche di interesse comunale:

1) sedi comunali;

2) ambulatori;

3) cimiteri;

4) edifici di culto;

5) costruzione e completamento delle principali infrastrutture sociali delle frazioni e delle borgate, ivi compresi gli impianti di distribuzione ed illuminazione pubblica, rete fognaria e idrica, ambulatorio, chiesa, strade interne, nonché la strada di collegamento della frazione con la rete viaria statale o provinciale.

Gli interventi di cui ai punti 1) e 2) sono limitati alle costruzioni di nuove sedi comunali e di nuovi ambulatori nei soli casi:

a) di comuni non proprietari del relativo stabile;

b) di edifici manifestamente inadeguati o inidonei per vetustà o per stato di conservazione, il cui ampliamento o ricostruzione non siano possibili o convenienti per comprovate ragioni tecniche o urbanistiche.

Relativamente al punto 3) il finanziamento è consentito per la sola costruzione di nuovi cimiteri, nei casi in cui l'ampliamento di quello esistente non sia possibile o conveniente per comprovate ragioni tecniche o urbanistiche.

Ai fini del punto 4), il finanziamento è ammesso per la sola costruzione di chiese parrocchiali — ivi compresi i locali necessari ai servizi della parrocchia — da realizzarsi in sostituzione di quelle chiuse al culto per ordine del Genio civile e il cui restauro non sia possibile o conveniente per comprovate ragioni tecniche o urbanistiche. Qualora la costruzione della nuova chiesa parrocchiale debba essere realizzata su area diversa, l'intervento regionale è subordinato alla cessione al comune dell'area del vecchio edificio.

Art. 14.

I finanziamenti di cui al precedente articolo comprendono le spese di progettazione, direzione dei lavori, acquisto delle aree, oneri da eventuali espropri, ed ogni altra spesa necessaria a rendere l'opera funzionale.

Art. 15.

Il programma delle opere pubbliche da realizzarsi ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, è predisposto dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, sottoposto al parere della Commissione permanente ai lavori pubblici del Consiglio regionale, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima.

Con l'indicazione esplicita dei criteri metodologici adottati, il programma dovrà contenere la previsione delle singole opere da realizzarsi e la specificazione della loro ubicazione e dei relativi costi e tempi di esecuzione.

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente alla legge di bilancio, un rapporto di attuazione di detto programma.

Art. 16.

Il finanziamento delle opere avviene mediante erogazione ai comuni interessati di sovvenzioni corrispondenti al costo delle opere stesse, comprensivo degli oneri di cui all'articolo 14 della presente legge, risultante dai relativi progetti esecutivi approvati ai sensi del successivo articolo 18.

Alla concessione ed erogazione delle sovvenzioni si provvederà con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, non appena approvati i relativi progetti ai sensi del successivo articolo 18.

Art. 17.

L'Assessore regionale ai lavori pubblici, nei casi di inadempienze o di ritardi che gravemente pregiudichino l'esecuzione delle opere rispetto alle previsioni del programma, promuove nei confronti degli enti beneficiari gli interventi sostitutivi, ai sensi di legge, mediante i competenti organi regionali.

Art. 18.

I progetti, nonché le perizie di variante o suppletive, anche ai fini della concessione della eventuale integrazione delle sovvenzioni, sono approvati dal Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

La nomina del direttore dei lavori è fatta dai competenti organi comunali.

I collaudi delle opere sono effettuati a cura dell'Amministrazione regionale nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16. Le relative spese faranno carico al capitolo destinato al finanziamento delle stesse opere.

CAPO III

Interventi straordinari per eventi calamitosi

Art. 19.

Nel quinquennio indicato nell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la concessione a favore dei comuni e delle province, di sovvenzioni per la ricostruzione totale o parziale di impianti e di beni immobili di proprietà provinciale e comunale, di strade vicinali, di chiese parrocchiali, di case per il ricovero degli anziani, di asili infantili e di scuole materne danneggiati da eventi calamitosi.

L'evento ed il nesso di causalità debbono risultare da appositi accertamenti ad opera dei competenti organi tecnici dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Le sovvenzioni, che possono estendersi all'intera spesa riconosciuta ammissibile, non possono superare l'importo di 15.000.000 di lire.

Art. 20.

L'erogazione delle sovvenzioni è disposta con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici su domanda dell'Ente interessato, corredata della deliberazione di approvazione del progetto, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

In caso di urgenza e di notorietà dell'evento, l'Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a erogare, di sua iniziativa, congrue anticipazioni.

Art. 21.

Il rendiconto delle spese sostenute con le sovvenzioni di cui al precedente articolo dovrà essere inviato all'Assessorato regionale ai lavori pubblici, previa approvazione da parte della Giunta comunale o provinciale, con deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, da adottarsi entro un anno dall'erogazione.

CAPO IV

Disposizioni generali

Art. 22.

Le sovvenzioni erogate alle province ed ai comuni, ai sensi degli articoli 2, 4, 13 e 19 della presente legge, costituiscono per i relativi tesorieri entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Art. 23.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, la denominazione del capitolo 21140 è modificata come segue:

— cap. 21140 - Rimborso da parte dei comuni delle quote non utilizzate dei contributi e delle sovvenzioni ottenute ai sensi della legge regionale 28 maggio 1969, n. 26, e rimborso da parte dei comuni e delle province delle quote non utilizzate delle sovvenzioni ottenute per la realizzazione di opere pubbliche e per la ricostruzione di impianti e di beni immobili di loro proprietà,

di strade vicinali, di chiese parrocchiali, di case per il ricovero degli anziani, di asili infantili e di scuole materne danneggiati da eventi calamitosi.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è soppresso il capitolo 26201 e sono istituiti i seguenti capitoli:

— cap. 26524 - Sovvenzioni annue ai comuni per la realizzazione, il completamento e l'ampliamento di opere pubbliche di loro competenza, nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria indicati nell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 28 maggio 1969, n. 26, e sovvenzioni annue alle province per la realizzazione, il completamento e l'ampliamento di opere pubbliche di loro competenza, compreso l'acquisto delle aree e degli arredamenti nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei beni immobili di loro proprietà;

— cap. 26525 - Sovvenzioni ai comuni per la realizzazione, sulla base di un programma quinquennale, di opere pubbliche di loro interesse;

— cap. 26525-*bis* - Sovvenzioni ai comuni e alle province per la ricostruzione di impianti e di beni immobili di loro proprietà, di strade vicinali, di chiese parrocchiali, di case per il ricovero di anziani, di asili infantili e di scuole materne danneggiati da eventi calamitosi.

I residui passivi risultanti al 1° gennaio 1971 sul soppresso capitolo 26201 s'intendono trasferiti al capitolo di nuova istituzione 26525-*bis*, e i titoli di spesa già emessi sul capitolo soppresso s'intendono tratti a carico del medesimo capitolo di nuova istituzione.

Art. 24.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico:

— quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4 valutate in annue lire 9.600.000.000, al capitolo 26524 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 ed al capitolo ad esso corrispondente dei bilanci per gli anni finanziari successivi, fino al 1975;

— quelle di cui all'articolo 13, valutate in annue lire 2 miliardi al capitolo 26525 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 ed al capitolo ad esso corrispondente dei bilanci per gli anni finanziari successivi, fino al 1975;

— quelle di cui all'articolo 19, valutate per l'anno in corso in lire 400.000.000 al capitolo 26525-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 e valutate in lire 150.000.000 per gli anni finanziari dal 1972 al 1975 e al capitolo ad esso corrispondente dei bilanci dal 1972 al 1975.

Per l'anno finanziario 1971, a favore dei suddetti capitoli 26524, 26525 e 26525-*bis* è stornata — rispettivamente in ragione di L. 9.600.000.000, di L. 2.000.000.000 e di L. 400.000.000 — la somma complessiva di lire 12.000.000.000 tratta per lire 400.000.000 dall'eliminazione dello stanziamento del soppresso capitolo 26201 e per lire 11.600.000.000 dalla riduzione di quello del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa.

Art. 25.

Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, valutate in annue lire 100.000.000, fanno capo al capitolo 11112 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 e a quello corrispondente dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Per l'anno finanziario 1971 a favore del suddetto capitolo 11112 è stornata la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa.

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 giugno 1971

GIAGU DE MARTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1971, n. 17.

Modifiche al regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 7 *giugno* 1971)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 »;

Vista la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente « Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna »;

Visto il D.P.G. 20 aprile 1968, n. 16, concernente « Regolamento per il personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione »;

Ritenuto di dover apportare al citato regolamento opportune modifiche intese ad adeguare la portata di alcune sue norme alle disposizioni emanate con la legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, per il personale regionale;

Su conforme deliberazione assunta dalla Giunta regionale in seduta del 12 febbraio 1971;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al Regolamento per il personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 12 del D.P.G. 20 aprile 1968, n. 16, è sostituito dal seguente: « La retribuzione viene corrisposta in dodici mensilità posticipate, al netto delle ritenute di legge. Al personale competono una tredicesima ed una quattordicesima mensilità da erogarsi rispettivamente alle date del 16 dicembre e del 16 giugno di ogni anno ».

Art. 2.

L'art. 16 del D.P.G. 20 aprile 1968, n. 16, è sostituito dal seguente: « L'indennità di trasferta spettante al personale del centro di programmazione è stabilita nella misura di L. 10.000 giornaliere, secondo le modalità vigenti per il personale dell'amministrazione regionale.

La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 50 per cento quando è compiuta all'estero. L'indennità dovuta al personale comandato in missione per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è stabilita in L. 40 a chilometro ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 18 del D.P.G. 20 aprile 1968, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il personale del centro regionale di programmazione ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente, compatibilmente con le esigenze del servizio ».

Art. 4.

La disposizione contenuta nell'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1970.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno efficacia dal 1° agosto 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel « *Bollettino Ufficiale* » della Regione.

Cagliari, 4 marzo 1971

GIAGU DE MARTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda, addì 10 marzo 1971 - Registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 4 - BURGHIGNOLI

(5938)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.